

Civile Ord. Sez. 6 Num. 38510 Anno 2021

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 06/12/2021

### ORDINANZA

sul ricorso 19700-2020 proposto da:

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**- ricorrente -**

**contro**

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA, rappresentata e difesa  
dall'Avvocato PAOLO RICCHIUTO per procura in calce al  
controricorso;

**- controricorrente -**

avverso la SENTENZA n. 21958/2019 del TRIBUNALE DI ROMA,  
depositata il 14/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  
non partecipata del 13/10/2021 dal Consigliere GIUSEPPE  
DONGIACOMO.

### FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha accolto  
l'opposizione che l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea aveva  
proposto avverso l'ordinanza con la quale, in data 5/4/2018, il  
Garante per la protezione dei dati personali aveva ingiunto alla

fu.

stessa il pagamento della somma di €. 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per aver violato l'art. 162, comma 2 *bis*, del d.lgs. n. 196 del 2003.

Il tribunale, in particolare, ha ritenuto la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'opponente di intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ai sensi dell'art. 14, comma 6, della l. n. 689 del 1981 sul rilievo che l'accertamento della violazione da parte del Garante si era completato in data 6/3/2015 mentre la sua contestazione era avvenuta solo in data 18/6/2015 e notificata il 25/6/2015 e, dunque, oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'attività ispettiva.

In effetti, ha osservato il tribunale, risulta *per tabulas* dalla contestazione della violazione amministrativa che l'accertamento effettuato dall'Ufficio del Garante nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea era stato avviato dalle ispezioni del 23 e 26 gennaio 2015, *"l'esito delle quali aveva già consentito al Garante di ravvisare l'inosservanza dell'obbligo di designazione dei soggetti che trattano i dati personali in qualità di incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice Privacy"*. Al termine dell'attività ispettiva, infatti, il Garante aveva chiesto all'Azienda di esibire la copia delle designazioni dei soggetti incaricati del trattamento. L'Azienda, però, con nota del 6/3/2015, aveva evidenziato che la procedura volta alla designazione dei responsabili del trattamento dei dati personali, avviata nel 2008, non era stata completata e che, dal 2008 al 2011, la Direzione generale aveva emesso appositi atti deliberativi con i quali era stata stabilita la predisposizione, con successivi atti, delle misure relative alla nomina dei responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati, ammettendo, tuttavia, che non era stato possibile rinvenire la documentazione relativa a



tali atti di nomina. Considerato il tenore di tali dichiarazioni, ha proseguito il tribunale, deve, dunque, ritenersi che *"il Garante avesse a sua disposizione, sin dal 6.3.2015, tutti gli elementi per avere piena conoscenza della condotta illecita contestata all'Azienda"* e che *"pur tenuto conto della necessità di esaminare la documentazione allegata alla nota (consegnata all'Ufficio del Garante in copia cartacea in data 9.3.2015, fatto questo incontestato), il lasso di tempo impiegato dal Garante per procedere all'effettiva contestazione di una violazione amministrativa già sufficientemente delineata sin dall'inizio dell'attività ispettiva svolta a gennaio 2015 appare eccedente quello necessario"*. La motivazione della contestazione, del resto, non contiene alcun riferimento a particolari approfondimenti o accertamenti istruttori svolti dal Garante in data successiva al ricevimento della predetta nota, tali da giustificare il superamento del termine di novanta giorni previsto dalla notifica della contestazione.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con ricorso notificato il 16/7/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

L'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea ha resistito con controricorso nel quale ha eccepito la tardività del ricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Intanto, il ricorso è tempestivo. Ed infatti, se si considera che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 14/11/2019 e che i termini per il compimento degli atti processuali sono sospesi (a norma degli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, e 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, conv. in l. n. 40 del 2020) dal 9/3/2020 all'11/5/2020, risulta, allora, evidente che il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., da computarsi *ex nominatione dierum*, è scaduto proprio il giorno, che è caduto di giovedì,



16/7/2020: quando, appunto, il ricorso per cassazione è stato notificato.

**2.** Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione o/o la falsa applicazione dell'art. 14 della l. n. 689 del 1981, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il Garante avesse a sua disposizione sin dal 6/3/2015 tutti gli elementi per avere piena conoscenza della condotta illecita contestata all'Azienda e che, pertanto, la sua contestazione, avvenuta solo in data 18/6/2015 e notificata il 25/6/2015, fosse avvenuta oltre il termine di novanta giorni previsto dalla predetta norma, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, l'accertamento è avvenuto non già con la ricezione della nota dell'Azienda Ospedaliera ma con la successiva analisi dei *files* allegati all'esito soltanto della quale è stato possibile ricondurre con sicurezza la vicenda all'ipotesi sanzionatoria poi contestata. D'altra parte, ha aggiunto il ricorrente, non si comprende in che modo l'Amministrazione avrebbe potuto, a fronte della nota del 6/3/2015 con la quale l'Azienda aveva comunicato di non essere riuscita a rinvenire la documentazione relativa agli atti di nomina degli incaricati, definire immediatamente la portata dell'illecito posto che, in realtà, la semplice lettura della stessa non consentiva l'immediata rilevabilità della violazione.

**3.** Il motivo è infondato. L'apprezzamento circa la complessità e la definitività dell'accertamento dell'illecito, ai fini del decorso del termine di cui all'art. 14 della l. n. 689 del 1981, spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per omesso esame di fatti decisivi, risultanti della sentenza stessa o dagli atti di causa, che, nel caso di specie, non risultano neppure indicati. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di osservare che, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione



immediata della violazione, il momento dell'accertamento, in relazione al quale collocare il *dies a quo* del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove, come nel caso in esame, sia stata motivata in termini non apparenti né contraddittori (cfr. Cass. n. 27702 del 2019).

**4.** Il ricorso dev'essere, quindi, respinto. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, in realtà, è, a norma dell'art. 360 *bis* n. 1 c.p.c., inammissibile.

**5.** Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

**6.** La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo



unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 3.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 13 ottobre 2021.

Il Presidente

Luigi Giovanni Lombardo

UFFICIO CANCELLERIA